



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI ED I SERVIZI
Ufficio D2 – Disciplina Commercio

Risoluzione del 21/11/2007 prot. n.10662

OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n. 287 – *Somministrazione di alimenti e bevande.*

POSSIBILITÀ DI SUBENTRO PER UNA SOCIETÀ CHE INTENDE CEDERE NELLA STESSA GIORNATA LO STESSO RAMO DI AZIENDA APPENA ACQUISITO AD ALTRA SOCIETÀ MEDIANTE ATTI NOTARILI – QUESITO.

TESTO:

Codesto Comune chiede se una Società “...*intestataria di autorizzazione di pubblico esercizio, tipologia A e B, legge 287/91*” che ceda un ramo d’azienda ad una ditta individuale, possa “(...) *cedere ad altra Società le stesse autorizzazioni, senza di fatto esserne venuta mai in possesso, in quanto i relativi atti notarili, regolarmente registrati (scissione, reintestazione e nuovo contratto) sono stati redatti nello stesso giorno*”.

Al riguardo è necessario, in via preliminare, fornire alcune precisazioni richiamando l’art. 7 della legge in oggetto che recita quanto segue: “*Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all’avente causa dell’autorizzazione di cui all’articolo 3, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all’articolo 2*”.

Il subentro è, dunque, possibile sempreché sia dimostrabile l’effettivo trasferimento dell’attività ed il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali per l’attività di somministrazione visto che l’art. 3, comma 1, lett. a) della legge 248/06, eliminando il REC, ha in parte modificato quelli previsti dal citato art. 2 della 287/91.

Ciò significa che il diritto alla volturazione dell’autorizzazione a favore del subentrante è automatico purchè l’avente causa abbia ottenuto dal dante causa il godimento dell’attività e risulti in possesso dei requisiti prescritti.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

DEROGHE ALLE CHIUSURE DOMENICALI E FESTIVE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – QUESITO

TESTO:

Codesto Comune chiede di conoscere quale sia il regime degli orari applicabile ad una media struttura di vendita – settore non alimentare – che può effettuare congiuntamente nello stesso locale, commercio al dettaglio e all'ingrosso.

In particolare, si chiede se sia corretto il comportamento di detto esercizio che, dal lunedì al sabato effettua la vendita al dettaglio, mentre tutte le domeniche e i festivi effettua la vendita all'ingrosso.

Al riguardo si precisa, che in materia di orari di apertura e di chiusura l'articolo 11 del citato D.lgs 114/98, al comma 4, dispone che *“Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni (..) la mezza giornata di chiusura infrasettimanale”*.

Da quanto sopra si evince che la disposizione in parola non fa alcun riferimento agli esercizi di vendita all'ingrosso.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 17.

VENDITA PER MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI – QUESTO.

TESTO:

Si fa riferimento alla e-mail con la quale la S.V. lamenta la circostanza che “chi vende tramite apparecchi automatici a moneta è costretto a fare per lo stesso comune e per ogni gruppo di aperture la presentazione della DIA, ripetendo la stessa documentazione ed intasando gli uffici comunali con documenti identici”.

Al riguardo, si invia copia delle note n. 500254, del 9 gennaio 2001 e n. 513073, del 12 ottobre 2001, con le quali la scrivente ha fornito i chiarimenti su detta forma di vendita.

Come risulta evidente dal contenuto delle predette note l'attività di vendita tramite distributori automatici è soggetta alla previa comunicazione prevista dall'art. 17 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (e non alla dichiarazione di inizio di attività – DIA – di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241).

La comunicazione prevista dall'art. 17 deve essere inviata al comune nel quale si intende esercitare l'attività ed è soggetta al decorso dei trenta giorni solo nel caso di avvio dell'attività.

L'apposita comunicazione prevista dal citato art. 17 deve essere inviata al comune competente per territorio nel caso di ogni installazione in una nuova struttura: solo in tal modo, infatti, il comune è in grado di conoscere l'ubicazione del distributore come richiesto dal citato art. 17.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Legge n. 248 del 2006
PARAFARMACIA – QUESITO.

TESTO:

Si fa riferimento alla nota (...), con la quale codesto Comune chiede se, nel caso di apertura di un esercizio di vicinato per la vendita di medicinali senza prescrizione medica, tenuto conto che la tabella per i titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del DM n. 375/1988 comprende anche generi alimentari, l'aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l'attività di titolare di farmacia oppure l'aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso una farmacia in qualità di dipendente addetto alla vendita, possano essere considerati requisiti corrispondenti a quelli indicati all'art. 5, comma 5, lettera b) del D.lgs. n. 114/1998 per la vendita di generi alimentari.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Per effetto dell'articolo 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'attività di vendita al pubblico dei predetti farmaci può essere esercitata presso gli esercizi espressamente elencati al comma 1 dell'articolo.

Trattasi, nello specifico, degli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Premesso quanto sopra, si precisa che, nel caso in cui l'attività di vendita dei prodotti in discorso debba essere avviata contestualmente a quella dei prodotti non alimentari, i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto n. 114.

Nel caso in cui, invece, l'attività di vendita dei prodotti in discorso debba essere avviata contestualmente a quella dei prodotti alimentari, i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 2, e comma 5, lettere a) e b), del citato decreto n. 114.

L'articolo 5, comma 5, del citato decreto n. 114, infatti, dispone che "L'esercizio per qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano;

b) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente, o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS"

Come risulta evidente, la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 5, su riportata, prevede esclusivamente due tipologie di requisiti ammissibili ai fini dell'avvio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Il tenore della disposizione, nonché la specifica elencazione dei requisiti, non consente alla scrivente la potestà di riconoscere altre modalità di accesso al settore.

Di conseguenza, l'aver esercitato per più di due anni nell'ultimo quinquennio l'attività di titolare di farmacia oppure l'aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso una farmacia in qualità di dipendente addetto alla vendita, anche nel caso in cui la medesima fosse in possesso della tabella speciale di cui all'art. 56, comma 9 e all'allegato 9 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, non possono essere ritenuti come validi requisiti professionali per svolgere l'attività commerciale nel settore merceologico alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE